

Fattoria didattica in esenzione Iva

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Le prestazioni didattiche ed educative svolte dalle Fattorie didattiche accreditate a favore degli enti regionali godono del regime di esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto. Con la risoluzione 15/03/2007, n. 53/E, in risposta a un'istanza d'interpello proposta dalla regione Campania sul trattamento, ai fini dell'Iva, delle prestazioni educative rese nei suoi confronti dalle Fattorie didattiche accreditate, l'Agenzia delle entrate ha confermato l'applicazione dell'esenzione di cui al punto 20), dell'articolo 10, dpr n. 633/1972. La regione ha richiesto l'interpretazione dell'art. 10 del decreto Iva, facendo presente che nel 2004 è stato istituito l'albo regionale delle Fattorie didattiche, soggetti abilitati a effettuare attività educativa, sotto il controllo dell'ente, a tutti gli istituti scolastici della regione. L'ente regionale non ha proposto alcuna soluzione interpretativa evidenziando, però, che le altre prestazioni di servizi fornite a corredo di quella didattica quali, a titolo esemplificativo, la degustazione di prodotti tipici, la somministrazione del pranzo e vendita di prodotti erano assoggettate ad aliquota ordinaria. L'Agenzia delle entrate evidenzia, innanzitutto, che il punto 20) dell'art. 10 del decreto Iva dispone l'esenzione dal tributo per le «prestazioni educative dell'infanzia e delle gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni...», confermando che, per agire in esenzione, si devono rispettare due requisiti: uno oggettivo, relativo alla natura educativa della prestazione, e uno soggettivo, relativo al fatto che le prestazioni devono essere rese da soggetti riconosciu-

ti dalla pubblica amministrazione.

La stessa Agenzia ricorda di essere già entrata nel merito di simili fattispecie con precedenti risoluzioni ed evidenzia, soprattutto che i termini «istituti» o «scuole» non limitano l'applicazione, in quanto l'indicazione è meramente descrittiva, che il riconoscimento resta valido anche se effettuato per ragioni di competenza, da altra amministrazione pubblica, sia essa regionale o statale e che il riconoscimento deve riguardare esclusivamente il corso educativo e didattico. È utile ricordare, infine, che il ministero delle politiche agricole, in collaborazione con gli assessorati regionali dell'agricoltura e d'intesa con il ministero dell'università e della ricerca, ha dato vita, a livello nazionale, a un programma interregionale di «Comunicazione ed educazione alimentare» nel cui ambito, teso a sensibilizzare i ragazzi delle scuole a un'alimentazione di qualità, è inserita l'istituzione dell'albo regionale campano delle Fattorie didattiche. La valutazione, ai fini della validità del programma educativo offerto da questi soggetti avviene non solo nella fase di prima iscrizione ma anche attraverso apposite ispezioni, a cui partecipano referenti dell'assessorato regionale della pubblica istruzione condizionando eventuali modifiche di programma al nullaosta regionale. Per detti motivi, risultando soddisfatti sia il requisito oggettivo, trattandosi di prestazioni di natura educativa e didattica sia quello soggettivo, in forza del valido riconoscimento delle Fattorie didattiche attraverso l'iscrizione all'apposito albo regionale, viene confermato che per le attività offerte alle scuole le prestazioni beneficiano del regime di esenzione dall'Iva di cui al punto 20 dell'art. 10, dpr 633/72. (riproduzione riservata)

